

Capitolato Speciale di Polizza

Polizza Tutela Legale della Eco. Lan. S.p.A.

CIG B1815AF6E8

*** * ***









Via Arco della Posta 1 66034 Lanciano CH T. 0872 716332 F. 0872 715087 C.F. e P.I. 01537100693 REA 140427 Capitale sociale Euro € 3.066.990,00 i.v.

Sede Operativa







DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:

il contratto di assicurazione;

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione;

Contraente:

il soggetto che stipula l'assicurazione

Assicurato:

Contraente, i suoi amministratori, dirigenti, e dipendenti, come indicati in polizza;

Società:

La Società che presta l'assicurazione;

Premio:

la somma dovuta dal contraente all'Impresa;

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo:

la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

Scoperto:

la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

Franchigia:

l'importo fisso del danno che rimane a carico dello Assicurato;

Dipendenti:

le persone che hanno con l'Ente Contraente un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (comprese quelle distaccate presso altri Enti)

Periodo assicurativo annuo:

l'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Tutela Legale:

L'Assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.lgs. 209/05 – artt. 163-164 – 173 -174 e correlati.

1. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte







Sede Amministrativa

Via Arco della Posta 1 66034 Lanciano CH T. 0872 716332 F. 0872 715087 C.F. e P.I. 01537100693 REA 140427 Capitale sociale Euro € 3.066.990.00 i.v.

Sede Operativa







dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere il pagamento del premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, il conguaglio del premio per l'intera annualità.

1.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio, successivamente intervenuta, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tale omissione non sia frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere il pagamento del premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, il conguaglio del premio per l'intera annualità.

1.5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

1.6 Durata del contratto - Rescindibilità

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

1.7 Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

1.8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.9 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo dove ha sede legale il Contraente.

1.10 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e- mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

1.11 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

2. NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA







Sede Amministrativa
Via Arco della Posta 1
66034 Lanciano CH
T. 0872 716332
F. 0872 715087
C.F. e P.I. 01537100693
REA 140427
Capitale sociale Euro € 3.066.990,00 i.v.

S.P. Pedemontana Loc. Cerratina 66034 Lanciano CH T. 0872 50454 F. 0872 50583 E. info@ecolanspa.it

W. ecolanspa.it

Sede Operativa







2.1 Assicurati

La garanzia opera per il Contraente e per i seguenti soggetti:

- Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, lavoratori somministrati e stagisti;
- Componenti del Comitato Unitario dei Soci.

Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.

2.2 Oggetto dell'assicurazione

TUTELA LEGALE IMPRESA

La Società assicura, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale riportato in Polizza per evento senza limite annuo (salvo dove diversamente indicato), e dedotte le eventuali franchigie riportate in Polizza, gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene l'assicurato;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese consequenti ad una transazione, comprese le spese della controparte,;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione ed alla notifica di atti giudiziari entro il limite massimo di € 1.000,00;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

2.3 Prestazioni garantite

PACCHETTO BASE AZIENDA

Vengono garantiti gli oneri di cui al precedente punto 2.2, per sinistri relativi a:

- 1. difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese <u>le violazioni in materia fiscale e</u> amministrativa;
- 2. difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- 3. azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi; è compresa l'attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato;
- 4. difesa dell'assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi.

PACCHETTO CONTRATTUALE

Vengono garantiti gli oneri di cui al precedente punto 2.2, per sinistri relativi a:





Via Arco della Posta 1 66034 Lanciano CH T. 0872 716332 F. 0872 715087 C.F. e P.I. 01537100693 REA 140427

Capitale sociale Euro € 3.066.990,00 i.v.

Sede Operativa







- 1. controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riquardanti ali immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività:
- 2. controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro, di cui al D. L. 112/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3. controversie con altre Compagnie Assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 500,00;
- 4. controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi funzionali all'esercizio dell'attività dell'azienda, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 500,00;
- controversie contrattuali con i clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'azienda contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 500,00;
- recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed esequite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di 2 (due) denunce per ciascun anno assicurativo.

PACCHETTO SICUREZZA

Vengono garantiti gli oneri di cui al precedente punto 2.2, per sinistri relativi a:

- 1. Opposizione avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
 - Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500,00.
 - Tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle sequenti disposizioni normative:
 - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
 - Decreto Legislativo n. 101/2018 (GDPR General Data Protection Regulation Regolamento UE 2016/679) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
 - Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe:
 - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive
 - Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni;
 - Decreto Legislativo n. 472/1997 (Riforma fiscale e tributaria) norme analoghe e successive integrazioni.

2.4 Estensione territoriale

Le garanzie valgono per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei paesi dell'Unione Europea, del Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

2.5 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

L'Assicurato non appena possibile deve denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo verificato e/o di cui abbia avuto conoscenza.

L'Assicurato e/o il Contraente dovrà far pervenire alla Società (o all'agenzia cui è assegnato il contratto) la notizia di ogni atto a lui notificato, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per l'esercizio dei propri diritti di difesa. Il ritardo di oltre due anni, comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 IIº comma del Codice Civile.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro.









Sede Amministrativa Via Arco della Posta 1

66034 Lanciano CH T. 0872 716332 F. 0872 715087 C.F. e P.I. 01537100693 REA 140427 Capitale sociale Euro € 3.066.990.00 i.v.

Sede Operativa







Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. In ogni caso, la Società non è responsabile dell'operato di legali e periti. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

2.6 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile, sia penale sia per la responsabilità amministrativa, se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

La Società prende atto che l'Assicurato può avvalersi della facoltà di sostituire il legale precedentemente indicato per la gestione della controversia, purché la data di decorrenza dell'incarico al nuovo legale sia successiva alla data di cessazione del precedente incarico.

2.7 Pagamento dell'indennizzo

La Società liquiderà all'Assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e su presentazione di regolare parcella tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito; oppure comunica all'Assicurato eventuali riserve o contestazioni.

Tutte le somme comunque ottenute, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Spetta viceversa alla Società - nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile - quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell'Assicurato.

Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l'Assicurato al pagamento.

Per quanto riguarda l'esecuzione forzata di un titolo, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente alle spese inerenti i primi due tentativi.

Gli atti di quietanza emessi dalla Società per il rimborso delle spese legali dovranno essere espressamente sottoscritti dal Contraente.

3. Retroattività

L'assicurazione è operante anche per i fatti posti in essere nei 2 (due) anni antecedenti la data di decorrenza del contratto indicata in polizza, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a favore dell'Ente Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia.

Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi.

4. Esclusioni

L'assicurazione non ha validità:

- in tutti i casi in cui, a giudizio dell'Ente Contraente, si configuri un conflitto di interessi fra questi e l'Assicurato;
- per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
- per fatti conseguenti a tumulti e sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;



C.F. e P.I. 01537100693 REA 140427

Capitale sociale Euro € 3.066.990,00 i.v.

Sede Operativa







- per le spese originate dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale:
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili;
- controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali o licenziamenti collettivi.

5. Condizioni di polizza ai fini della quotazione del premio

Addetti complessivi: 300 circa

Retribuzione Annue Lorde: € 6.510.829,00

Fatturato (valore della produzione): € 27.526.754,00

Massimale richiesto: € 120.000,00

Franchigia: NESSUNA

> Tacita proroga: NON PREVISTA > Durata della polizza: anni due > Nr. Sinistri ultimi cinque anni:

Sinistro del 01/09/2020 chiuso senza seguito;

Sinistro del 01/11/2020 ancora aperto;

Sinistro del 20/03/2023 pagato € 6.105,58;

Sinistro del 14/04/2023 chiuso senza seguito.

5.1 Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dalla quotazione proposta ed è regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, in base al consuntivo degli elementi variabili presi a riferimento per il conteggio, alla data di scadenza del periodo assicurativo cui si riferisce la regolazione, fermo il premio minimo previsto sul frontespizio di polizza.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza (n. persone fisiche assicurate o retribuzioni).


Le differenze attive risultanti dalla regolazione, saranno pagate nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

> IL RUP Dott.ssa Di Muzio Maria Carla









Sede Operativa

T. 0872 50454 F. 0872 50583 E. info@ecolanspa.it W. ecolanspa.it



